

ORDINE DEGLI INGEGNERI

LIVORNO

Consiglio di Disciplina

(ex D. L. 3 Marzo n. 138)

*** * * * ***

IL REGOLAMENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI

LIVORNO

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO

- Premesse -

Con D P R 7 Agosto 2012 n, 137, relativo alla riforma degli Ordini professionali , a norma dell' art.lo 3 comma 5 del D. L. 3 Marzo 2011 n. 138, convertito con modifiche con legge 14 Settembre 2011 n. 148, sono stati istituiti i "*Consigli di Disciplina*", nell' ambito degli Ordini professionali territoriali.

Il Consiglio di Disciplina (di seguito citato quale C d D) ed i Collegi costituiti al suo interno, si attuano in piena autonomia in conformità alla normativa che regola il procedimento disciplinare.

Il Consiglio prefato esercita un' attività oggettivamente riconducibile all' esercizio di pubbliche funzioni in quanto il controllo della professione esercitato dal giudicante corrisponde al pubblico interesse, finalizzato a che il Professionista svolga correttamente la professione e che faccia coretto uso delle proprie capacità intellettuali e delle conoscenze specialistiche.

Il Ministero di Giustizia svolge la funzione di vigilanza sui C d D, nel più ampio concetto di "*controllo*" volto a rivedere , vigilare e

riscontrare la regolarità della funzione esercitata.

L' azione predetta può esplicarsi mediante richieste di chiarimenti fino alla determinazione ispettiva.

La massima espressione nell' attività di vigilanza che compete al Ministero della Giustizia è lo scioglimento dei Consigli non in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi (D. M. 23-10.2001).

I caso di gravi e ripetuti atti di violazione di legge e nel caso in cui il Consiglio non è in grado di funzionare regolarmente, il predetto Ministero può disporre il Commissariamento per tutto il tempo necessario ad assicurare la regolare attività dell ' Organo fino a nuovo mandato,. Al Commissario è consentita la nomina di Coadiutori.

- Composizione del Consiglio -

Per competenza demandata al Presidente del Tribunale di Livorno, il medesimo con provvedimento n. 1990 / 13 del 26 Novembrev2013, ha costituito il "*Consiglio di Disciplina*" presso l' Ordine degli Ingegneri di Livorno, nominando undici membri effettivi (il medesimo numero dei Consiglieri dell' Ordine) nelle Persone di :

- Dott. Ing. Enrico BATTAGLINI
- Dott. Ing. Roberto CAPPALLI
- Dott . Ing. Mario GAUDIO
- Dott. Ing. Rinaldo GIANBASTIANI
- Dott. Ing. Francesco PISTONE
- Dott. Ing. Roberto POSARELLI

- Dott. Ing. Vito QUAGLIERINI
- Dott. Ing. (i.) Giorgio RIVOLTI
- Dott. Marcello SOLDATI
- Dott. Ing. Alberto UGHI

Nella prima seduta del C d D tenutasi in data 13 Gennaio 2014, il Dott. Ing. Mario GAUDIO, quale Consigliere anziano, ha assunto le funzioni di Presidente ed il Dott. Ing. (i) Giorgio RIVOLTI quelle di Segretario.

- Durata -

Il "*Consiglio di Disciplina*" rimane in carica per tutto il periodo di vigenza dell' Ordine degli Ingegneri di Livorno, concludendo il proprio mandato allo scadere del suddetto.

- I Collegi -

In conformità di quanto stabilito dalle fonti legislative precitate, nell' ambito del C d D sono stati costituiti i Collegi così composti :

Primo Collegio:

- Dott. Ing. Giovanni GAZZERRO (Presidente)
- Dott. Ing. Roberto CAPPALLI
- Dott. Ing. Enrico BATTAGLINI

Secondo Collegio:

- Dott. Ing. Vito QUAGLIERINI (Presidente)
- Dott. Ing. Alberto UGHI
- Dott. Ing. Rinaldo GIANBASTIANI

Terzo Collegio

- Dott. Ing. Roberto POSARELLI (Presidente)
- Dott. Ing. Francesco PISTONE
- Dott. Ing. Marcello SOLDATI

In considerazione che il numero dei Consiglieri (undici) non consentiva la regolare formazione di un quarto Collegio, questo è stato formato da :

- Dott. Ing. Mario GAUDIO (Presidente)
- Dott. Ing. (i) Giorgio RIVOLTI

con riserva di introdurre il terzo Componente scegliendolo di volta in volta per l' argomento fra i Consiglieri presenti, a discrezione del Presidente

- Presenze -

Ove un Consigliere risulti ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive, il medesimo - previo avviso - verrà esonerato e sostituito da altro membro estratto dall' elenco dei Consiglieri supplenti, pure nominati dal già menzionato Presidente del Tribunale di Livorno.

- Funzionamento -

Per assicurare le precipue sue attribuzioni, il C d d si avvale della Segreteria dell' Ordine territoriale a carico del quale rimane pure la spesa necessaria per il regolare e completo funzionamento.

- Competenze ed attribuzioni -

Scopo precipuo del Consiglio di Disciplina è vigilare sul rispetto da parte egli Ingegneri abilitati alla professione - comunque esperita -

delle regole di cui al " *Codice deontologico*" in vigore e del conseguente corretto comportamento , con osservanza dei principi e delle direttive di etica, attenendosi ai fondamentali principi di leale e decorosa dignità.

Fra le attribuzioni cui il C d D attende, in armonia con le normative di riferimento, si annoverano:

- criteri e regole organizzative per l' attribuzione dei procedimenti; sostituzione in casi di astensione / ricusazione, organizzazione del calendario , modalità d' uso della Segreteria dell ' Ordine territoriale.
- decisioni tematiche che in diritto risultano ancora controverse (decorrenza della prescrizione, modalità per ricevere la notizia dell' illecito, termini per l' esecutività del provvedimento sanzionatorio, modalità per l' esecuzione della fase preliminare, con specifico riguardo all' audizione dell' incolpato ed al reperimento di informazioni utili.
- Influssi informativi sia in fase iniziale di procedimento che in fase finale, spese ammissibili e preventivabili, uso dei locali , configurare le regole per gestire i rapporti con l' ordine territoriale

Il "*Regolamento*" può costituire tutela e guida per i destinatari che, conformandovi si , potranno agire correttamente.

- Omessa attuazione del procedimento disciplinare -

L' azione disciplinare è obbligatoria nel caso di indizi precisi, gravi concordanti circa la riferibilità all' iscritto di una condotta deontologicamente rilevante.

L' azione disciplinare è obbligatoria in quanto rispondente i principi costituzionali di buon andamento dell' Amministrazione, di imparzialità e di legittimità dell' azione disciplinare.

L' omessa attivazione da origine ad una responsabilità perchè provoca una stasi della potestà punitiva del Consiglio; detta stasi può derivare da: buonismo , indolenza , collusione , precetto.

La mancata applicazione può dar luogo a responsabilità disciplinari e penali nei confronti del titolare dell' azione disciplinare rimasta inerte.

- Illeciti disciplinari -

La prima selezione cui è chiamato il Giudicante consiste nel discernere fra "*illeciti disciplinari tipizzati*" ed i *comportamenti* la cui violazione potrebbe integrare un illecito disciplinare . Fra i primi si annoverano:

- Esercitare l' attività professionale in mancanza di titolo abilitativo od in sezioni diverse da quella di competenza oppure durante periodo di sospensione
- Agevolare o rendere possibile, in qualsiasi modo, a soggetti non abilitati o sospesi, l' esercizio abusivo della professione o consentire che ne ricavano benefici economici
- Abbinare la propria firma a quella di professionisti o persone non abilitate senza indicare che le prestazioni sono rese sotto la propria responsabilità
- Non comunicare il proprio indirizzo PEC all' Ordine territoriale

- Omettere il pagamento - anche per una sola annualità - del contributo di iscrizione
- Attribuirsi la paternità di lavori altrui od ingenerare confusione sulla titolarità dell' opera in caso di compartecipazione
- Produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni
- Sviare la clientela
- Commettere reati o reati connessi a fenomeni di associazione criminale
- Rinunciare totalmente o parzialmente all' onorario oppure richiedere compensi sensibilmente ed oggettivamente inferiori alla media, salvo che per specifici casi di comprovate ragioni
- Non sottoscrivere una polizza assicurativa e non comunicare l' esistenza ed il massimale al committente (DPR 137/2012 art. 5 comma 2.)
- Non adempiere o adempiere non correttamente all' incarico a causa di non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali
- Proseguire le prestazioni già affidate con regolare incarico a collega, senza preventivamente informazione
- Omettere la formazione continua obbligatoria (ex DPR 137/012)
- Evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata
- Usare espressioni sconvenienti - verbali o scritte - offensive nei confronti del cliente , colleghi o terzi

* * * * *

Fra i comportamenti la cui violazione potrebbero configurare un illecito disciplinare si elencano:

- Mancata osservanza dei principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione, nonché diligenza, perizia e prudenza
- Non conservare la propria autonomia tecnica ed intellettuale verso pressioni o condizionamenti esterni
- Non accettare incarichi se non si abbia adeguata preparazione, competenza e/o mezzi organizzativi
- Non accettare compensi da terzi, oltre a quelli dovuti per la fattispecie dal Committente, senza autorizzazione del medesimo
- Non cedere a pressioni esterne e non rinunciare alla propria indipendenza di giudizio
- Verificare, prima di accettare l'incarico, che la propria attività non concorra ad operazioni illegittime od illecite
- Mantenere il segreto professionale e che analogamente si comportino i propri collaboratori
- Fare pubblicità informativa trasparente, veritiera e corretta
- Definire al momento dell'affidamento dell'incarico la eventuale complessità ed i potenziali oneri
- Fornire prestazioni a titolo gratuito soltanto in casi in cui sussistano reali particolari motivazioni ideali ed umanitarie
- Informare il Committente di ogni potenziale conflitto di interesse

Avvertire tempestivamente il Committente circa l'interruzione o la rinuncia all'incarico

- Informare il Committente in caso di rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti nei lavori attinenti all' incarico recepito
- Mantenere rapporti di armonica collaborazione con colleghi e collaboratori
- Astenersi da critiche denigratorie verso colleghi
- Non accettare incarichi che non siano confortati da idonea preparazione, competenza e/o mezzi ed organizzazione
- Sottoscrivere soltanto le prestazioni svolte e/o dirette
- Rendere dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni solo se precedute da verifiche
- Astenersi da critiche denigratorie verso Colleghi
- Evitare ogni forma di subappalto non autorizzato di lavoro intellettuale e rifiutare lavoro abusivo
- Non porre in essere atti di illecita concorrenza
- Astenersi da abuso di posizione in relazione a rapporti con la P. A. , cariche istituzionali, dipendenti di Istituzioni
- Collaborare lealmente con il proprio Consiglio e comunicare eventuali nomine ricevute
- Non operare in situazioni di incompatibilità

* * * * *

Sintetizzando le classi tipiche della professione dell' Ingegnere, di seguito si elencano i riferimenti più ricorrenti:

- Esercizio abusivo della professione (art. 348 C. P.)
- Usurpazione di titoli ed onori (art. 498 C. P.)
- Reati di falso connessi ad asseverazioni richieste ex lege (art. 481 C. P.)
- Reati ex Codice per la salute e sicurezza sul lavoro (D. lgs 81/08)
- Reati ex T U edilizia (DPR 380/02)
- Reati ex Codice Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs 42/2004)
- Reati ambientali
- Reati di inquinamento e gestione di rifiuti non autorizzata (artt. 255 .- 3258 C. P. e D. lgs 152/2006)
- Reati contro l' incolumità pubblica (delitti artt. 423 ss C.P. / contravvenzioni art. 672 C. P.)

- Inizio procedimento disciplinare -

Il procedimento disciplinare può essere promosso da segnalazione , denuncia , e pure da notizie di abusi avute occasionalmente pure tramite stampa.

Valutazione della condotta

La preliminare valutazione della condotta del Professionista interessato può essere attuata dal Presidente del Consiglio coadiuvato da Consigliere , per adire ad informazioni utili per determinare il reale disvalore della condotta e per riferire al Consiglio.

- Il Professionista deve essere sentito e l' audizione è verbalizzata; in occasione dell' incontro può essere richiesta al Professionista relazione

scritta da assumere in atti

- Per l' argomento possono essere sentite anche altre persone informate sui fatti
- Possono essere richiesti documenti pubblici e , in extremis ricorrere attraverso il Procuratore della Repubblica , ad Organi di Polizia Giudiziaria

- Linee Guida procedurali -

- I singoli procedimenti sono attribuiti al Collegio di Disciplina dal Presidente del Consiglio, secondo criteri di equa distribuzione
- Il Presidente del Collegio assume informazioni che ritiene opportune e verifica i fatti che formano oggetto dell' imputazione
- E' opportuno che il Presidente del Collegio di Disciplina assegnatario ascolti l' imputato per acquisire elementi utili per completarer l' informativa del Collegio.

Non sono richieste specifiche formalità per convocare l' interessato ma è opportuno concedergli un congruo periodo per preparare la propria difesa

- Finalità della fase preliminare -

- La fase istruttoria preliminare si svolge specificamente nell' interesse pubblico a perseguire condotte deontologicamente censurabili, con lo scopo di salvaguardare l' integrità morale e l' onorabilità della categoria professionale di appartenenza
- L ' attività del Presidente del Consiglio di Disciplina , pertanto, è di interesse pubblico e deve essere intesa come suo "dovere" di accertare obiettivamente fatti ascritti al Professionista (e non come un

"potere") e di riferirne al Consiglio / Collegio cui solo compete il dovere di deliberare sull' eventuale esercizio della questione disciplinare

- La fase preliminare è determinante: solo la corretta e scrupolosa valutazione consente di avviare un procedimento e di avviarlo secondo le disposizioni normative (imparzialità , equità , correttezza , buon andamento) e regolamentari

- La nuova formulazione del disposto normativo di cui all' art 653 c.p.p. Incidendo sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, entrambi instaurati a carico del medesimo professionista per gli stessi fatti, ha indotto una pregiudizialità necessaria fra i procedimenti citati, di fatto determinante la sospensione del procedimento. (1)

- Esecutività del provvedimento -

Il provvedimento amministrativo è immediatamente esecutivo; alcuni dubbi potrebbero insorgere nel caso in cui il Professionista interessato producesse il ricorso al C. N. I.

In proposito alcune Categorie professionali hanno tentato di porre un correttivo ed hanno optato - in sede di autoregolamentazione - per la sospensione dell' esecuzione fino a che non sia decorso il termine per impugnare, ritenendo che la sanzione sia definitiva solo se non venga presentato / venga respinto il ricorso nella sede predetta.

Nel merito l' Organo giurisdizionale competente per gli Ingegneri (C.N.I.) ha confermato l' immediata esecutività delle sanzioni e la non

(1) *Cass. Civ. SS. UU. Sentenza 2-06-208 n.17441; Cass. CIV. SS.UU. Sentenza 01-02-2010 n. 2223 ; Cass.Civ. SS.UU. Sentenza 08-03-2006 n. 4893*

automatica sospensione per effetto di ricorso al C.N.I. ; tuttavia poichè l' incolpato può proporre istanza di sospensione ex D P R 1199/1971, si è ritenuto - per opportunità giuridica - che la efficacia della sanzione debba essere differita alla scadenza dei trenta giorni utili per l' impugnazione, stabilendo quindi che l' impugnazione produce la sospensione dell' esecutività fino alla decisione del suddetto C N I.

- Responsabilità disciplinare del C.T.U. -

La responsabilità del Professionista in veste di C. T. U. è regolata dagli artt. 19 20 21 22 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile.

L art 19 dispone che la vigilanza sui C T U è esercitata dal Presidente del Tribunale che ha il potere di promuovere azione disciplinare nei confronti del C T U che non abbia rispettato l' incarico conferito o che abbia tenuto un comportamento non consono ad esigenza di moralità e professionale.

Il procedimento disciplinare davanti al Presidente del Tribunale rispetta il principio di contraddittorio e della tutela dell' incolpato (possibilità di impugnare la sanzione disciplinare) e si svolge per il tramite del Comitato che ammette l' iscrizione del C T U nei ruoli.

E' essenziale che vi sia comunicazione tra il Presidente del Tribunale e la Sede disciplinare competente sia per la condivisione de precetti deontologici violati, sia perchè il presunto illecito è perseguibile in quanto commesso come C.T.U. anche in quanto Professionista iscritto all' Albo.

La nomina a C T U può ingenerare incompatibilità rispetto ad incarichi

preventivamente svolti; tali incompatibilità , se non gestite, possono dar luogo ad illeciti disciplinari (art. 21.4 Codice deontologico Ingegneri)

* * * * *

Il presente Regolamento , composto da n. 14 pagine, approvato all'unanimità in data..... viene sottoscritto dai Componenti il Consiglio d Disciplina in intestazione ed adottato dalla stessa data

-Allegati :

- Quadro sinottico
- Sentenza n. 4893 adottata dalla Cass.ne Civ Sez. U. in data 08-03-2006
- " " n- 17441 " " " " " " " " 02-06-2008
- " " n. 2223 " " " " " " " " 01-02.2010

QUADRO SINOTTICO

